AIC
Associazione Italiana dei Costituzionalisti
Osservatorio costituzionale

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE
Codice ISSN: 2283-7515
Fasc. 5/2025
Data: 7 ottobre 2025

*La misura della libertà procreativa: proporzionalità, precauzione e margine di apprezzamento nella PMA (a margine di Corte costituzionale, sentenza n. 69 2025)**

di **Ignazio Tardia** – *Professore associato di Diritto privato presso l'Università degli Studi di Palermo*

TITLE: The measure of procreative liberty: proportionality, precautionary principle and the margin of appreciation in medically assisted reproduction (Comment on Italian Constitutional Court, Judgment No. 69 of 22 May 2025)

ABSTRACT: Il saggio commenta la sentenza della Corte costituzionale n. 69/2025 sull'accesso della persona singola alla PMA, incentrando l'analisi attorno a proporzionalità, principio di precauzione e margine di apprezzamento CEDU. La Corte afferma che l'autodeterminazione procreativa è parametro di scrutinio, non diritto soggettivo alla genitorialità; reputa non manifestamente sproporzionata l'attuale limitazione dell'art. 5 l. n. 40/2004 alle coppie, ma lascia spazio a una futura apertura "regolata" dal legislatore mediante *standard* e garanzie centrati sull'interesse del nato. In chiave sistemica, il lavoro collega la decisione alla "gemella" n. 68/2025 (*status* del figlio) e propone di sostituire presunzioni tipologiche con valutazioni individualizzate e *accountability* pubblica.

* Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.

Contributo soggetto alla licenza "CC BY-NC-ND" Attribuzione – Non Commerciale – Non Opere Derivate 4.0 Internazionale; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/.

The article analyzes Constitutional Court judgment No. 69/2025 on single-person access to medically assisted reproduction, framed by proportionality, the precautionary principle and the ECHR margin of appreciation. The Court holds that procreative self-determination is a standard for review rather than a subjective right to parenthood; it deems the current restriction of Law 40/2004 to couples not "manifestly disproportionate," yet leaves room for a legislated, standards-based opening oriented to the child's best interests. Systemically, the piece reads the ruling alongside No. 68/2025 (child's *status*) and advocates replacing categorical presumptions with individualized assessments and transparent, reviewable procedures.

KEYWORDS: procreazione medicalmente assistita (PMA); autodeterminazione procreativa; principio di precauzione; proporzionalità; margine di apprezzamento; monogenitorialità per scelta; *status filiationis*; interesse del minore; assisted reproduction; reproductive autonomy; precautionary principle; proportionality; margin of appreciation; single parenthood by choice; best interests of the child

SOMMARIO: 1. La decisione della Corte tra autodeterminazione come parametro, discrezionalità come vincolo e precauzione come metodo. – 2. *Thema decidendum* e *latency* regolatoria: rifiuto della miniaturizzazione della domanda e inquadramento della monogenitorialità per scelta. – 3. Ammissibilità dell'additiva e pertinenza dei parametri: la «doppia cerniera» del dispositivo. – 4. Il merito del bilanciamento: eguaglianza, profilo distributivo e lineamenti di un modello di accesso regolato. – 5. *De iure condito* e *de iure condendo*: metodo e agenda per una "precauzione senza presunzioni".

1. La decisione della Corte tra autodeterminazione come parametro, discrezionalità come vincolo e precauzione come metodo

La vicenda processuale relativa alla pronuncia della Corte n. 69/2025[1] è, già in "svolgimento", di trasparente linearità: E.B. chiede l'accesso alla PMA a un centro privato; il centro oppone il divieto *ex* art. 5 l. n. 40/2004; il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 4 settembre 2024, rimette in via

[1] Corte cost., 22 maggio 2025, n. 69, in *www.giurcost.org*.

generale la questione di legittimità dell'art. 5 nella parte in cui consente l'accesso solo a «coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi». La Consulta prende di petto l'esatta geometria della domanda: il rimettente non sollecita un'aggiunta circoscritta ai casi patologici, ma una apertura in generale alle persone singole (dunque oltre l'art. 4, comma 1, che calibra la tecnica come rimedio sanitario a sterilità/infertilità patologica della coppia)[2]. La Corte lo dice in modo esplicito: il *petitum* «non è riferibile ai soli casi di sterilità o infertilità patologica» e il giudice delle leggi non può "potare" la questione confezionando un'additiva parziale[3].

La sentenza in commento segna un discrimine concettuale: l'autodeterminazione procreativa – pur costituzionalmente protetta (art. 2 Cost., in collegamento con gli artt. 117, comma 1, Cost. e 8 CEDU) – non si trasfigura in un diritto soggettivo perfetto alla genitorialità[4] idoneo ad aprire ogni porta che la tecnica renda praticabile[5]: lo afferma con nitore la Corte, ove chiarisce che l'interesse all'autodeterminazione «non fonda una pretesa costitutiva di un diritto alla genitorialità»[6] e può

[2] Il tema intercetta, quindi, le "famiglie monocellulari" e, soprattutto, le "famiglie monogenitoriali" come morfologie già censite nel discorso giuridico e sociologico.

[3] Cfr. Corte cost., 22 maggio 2025, n. 69, cit., §§ 6.1 e 7.

[4] Ciò sullo sfondo della transizione dal "diritto *di* famiglia" al "diritto *delle* famiglie", che relativizza l'esclusività del paradigma matrimoniale e valorizza la pluralità dei modelli familiari (sulla ricostruzione sistematica del "diritto *delle* famiglie" quale cornice ordinante, sia consentito il rinvio a I. TARDIA, *Il diritto delle famiglie nel pluralismo delle formazioni familiari e delle relazioni affettive*, Napoli, 2025, *passim*).

[5] Per una trattazione sistematica dell'argomento, cfr., *ex multis*, M. DOGLIOTTI e A. FIGONE, *Procreazione assistita. Fonti, orientamenti, linee di tendenza*, Milano, 2004; F. SANTOSUOSSO, *La procreazione medicalmente assistita*, Milano, 2004; M. SESTA, *Procreazione medicalmente assistita*, in *Enc. giur.* Treccani, XXVIII, Roma, 2004, p. 1 ss.; P. STANZIONE e G. SCIANCALEPORE (a cura di), *Procreazione assistita. Commento alla Legge 19 febbraio 2004, n. 40*, Milano, 2004; R. VILLANI, *La procreazione assistita*, Torino, 2004; F. GAZZONI, *Osservazioni non solo giuridiche sulla tutela del concepito e sulla fecondazione artificiale*, in *Dir. fam. pers.*, 2005, II, p. 198 ss.; M. FACCIOLI, *Procreazione medicalmente assistita*, in *Dig. disc. priv.*, *Sez. civ.*, agg. III, 2, Torino, 2007, p. 1069 ss.; L. BOZZI, *Il consenso al trattamento di fecondazione assistita tra autodeterminazione procreativa e responsabilità genitoriale*, in *Eur. dir. priv.*, 2008, p. 231 ss.; R. SENIGAGLIA, *Vita prenatale e autodeterminazione: alla ricerca di un "ragionevole" bilanciamento tra interessi contrapposti*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, p. 1554 ss.; L. CHIEFFI, *La procreazione assistita nel paradigma costituzionale*, Torino, 2018; F. AZZARRI, *I quindici anni della legge 40: nemesi e questioni aperte nella disciplina della fecondazione assistita*, in *Familia*, 2019, p. 576 ss.; A. VALONGO, *Profili evolutivi della procreazione assistita* post mortem, in *Dir. succ. fam.*, 2019, p. 531 ss.; S. AGOSTA, *Procreazione medicalmente assistita e dignità dell'embrione*, Roma, 2020; A. CORDIANO, *Post-mortem homologous fertilization: parental patterns in the dialectical comparison between the constraints of biology and rules on consent*, in *ItaLJ*, 2020, p. 362 ss.; S. DEPLANO e F. CARIMINI (a cura di), *Genitorialità medicalmente assistita e diritti del minore*, Atti del Convegno del 13 dicembre 2023, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Napoli, 2024.

[6] Corte cost., 22 maggio 2025, n. 69, cit., § 10.1. Nel medesimo senso: Corte cost., 21 marzo 2025, n. 33, in *www.giurcost.org*, § 8.2; Corte cost., 9 marzo 2021, n. 33, in *Fam. dir.*, 2021, p. 677 ss., § 5.4, con nota di G. FERRANDO, *La Corte costituzionale riconosce il diritto dei figli di due mamme o di due papà ad avere due genitori*; Corte cost., 20 ottobre 2020, n. 230, *ivi*, 2021, p. 677 ss., § 6, con nota di M. DOGLIOTTI, *Due madri e due padri: qualcosa di nuovo alla Corte costituzionale, ma la via dell'inammissibilità è l'unica percorribile?*; Corte cost., 23 ottobre 2019, n. 221, in *Corr. giur.*, 2019, p. 1460 ss., § 12, con nota di G. RECINTO, *La legittimità del divieto per le coppie* same sex *di accedere alla PMA: la Consulta tra qualche "chiarimento" ed alcuni "revirement"*; Corte EDU,

dispiegare *vis espansiva* solo entro lo scrutinio di ragionevolezza e proporzionalità[7]. È opzione metodologica che si accorda con il canone dell'eguaglianza delle differenze, il quale impone di giudicare le restrizioni non in astratto, ma alla prova delle forme concrete della vita familiare; in tale chiave, l'autodeterminazione opera come parametro di scrutinio, non quale titolo pretensivo: rileva non per l'esito che predetermina, bensí per l'onere di giustificazione che impone al sindacato costituzionale in caso di eventuale compressione delle libertà (idoneità, necessità, proporzionalità in senso stretto)[8]. Ciò si comprende, ancor meglio, alla luce del dialogo convenzionale: il giudice delle leggi àncora il proprio test al margine di apprezzamento che la Corte EDU riconosce agli Stati nella decisione sul "se" e "come" regolare l'accesso alla PMA[9], ma pretende che le ragioni del legislatore

Grande Sez., 24 gennaio 2017, c. 25358/12, Paradiso e Campanelli c. Italia, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, p. 501 ss., con nota di L. LENTI, *Ancóra sul caso Paradiso & Campanelli c. Italia: la sentenza della Grande Camera*, § 141; Corte EDU, Grande Sez., 22 gennaio 2008, c. 43546/02, E.B. c. Francia, in *Fam. pers. succ.*, 2008, p. 380 ss., § 41; Corte EDU, 28 giugno 2007, c. 76240/01, Wagner e J.M.W.L. c. Lussemburgo, *ivi*, 2007, p. 956 ss., § 121.

[7] Sul perimetro e le funzioni dei princípi di ragionevolezza e proporzionalità – non soltanto quali parametri del giudizio di costituzionalità della legge, ma anche quali canoni di controllo dell'autonomia negoziale – v. P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, II, *Fonti e interpretazione*, Napoli, 2020, p. 398 ss.; G. VETTORI, *I princípi, le parole e la dogmatica. Effettività, ragionevolezza, proporzionalità*, in *Ars interpretandi*, 2021, p. 89 ss.; G. VILLANACCI, *La ragionevolezza nella proporzionalità del diritto*, Torino, 2020; G. PERLINGIERI, *Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile*, Napoli, 2015, p. 103 ss.; ID., *Ragionevolezza e bilanciamento nell'interpretazione recente della Corte costituzionale*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, p. 304 ss.: «Si interpreta bilanciando (interessi e valori) e si bilancia […] interpretando nel tentativo di ricercare il "migliore diritto possibile". Soltanto riconoscendo l'indissolubilità dell'endiadi tra ragionevolezza e bilanciamento è possibile scongiurare i pericoli sia della cecità della mera sussunzione (la quale, se non accompagnata da una attività valutativa, rischia di trascurare le peculiarità del caso concreto in violazione del principio di differenziazione, *ex* artt. 3 e 118 Cost.), sia della tirannia dei valori (i quali […] hanno una gerarchia e non sono monadi inconciliabili e non comparabili)».

[8] Sul punto, v., in generale, A. BARAK, *Proportionality. Constitutional Rights and their Limitations*, Cambridge, 2012, e S. COGNETTI, *Il principio di proporzionalità. Profili di teoria generale e di analisi sistematica*, Torino, 2011. Con riguardo, invece, al modo di operare del test di proporzionalità nell'àmbito della CEDU, v. S. VAN DROOGHENBROECK, *La proportionnalité dans le droit de la convention européenne des droits de l'homme*, Bruxelles, 2001; Y. ARAI-TAKAHASHI, *The Margin of Appreciation Doctrine and the Principle of Proportionality in the Jurisprudence of the ECHR*, Antwerp, 2002. In giurisprudenza, *ex multis*, cfr. Corte EDU, Grande cam., 3 novembre 2011, c. 57813/00, S.H. e altri c. Austria, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, p. 224 ss., § 91; Corte EDU, 27 agosto 2015, c. 46470/11, Parrillo c. Italia, in *www.echr.coe.int*, § 168.

[9] Nella giurisprudenza di Strasburgo l'ampiezza del margine di apprezzamento è funzione del *consensus* tra gli Stati membri: quando il *consensus* è ampio, il margine si restringe e la Corte tende a promuovere *standard* convenzionalmente uniformi; in assenza di *consensus* – specie su questioni eticamente sensibili – il margine si amplia e la decisione tende a essere maggiormente rispettosa della discrezionalità statale (v. Corte EDU, 9 luglio 2013, c. n. 2330/09, Sindicatul "Păstorul cel Bun" c. Romania, in *www.echr.coe.int*; Corte EDU, 22 aprile 2013, c. n. 48876/08, Animal Defenders International c. Regno Unito, *ivi*; Corte EDU, 7 luglio 2011, c. n. 37452/02, Stummer c. Austria, *ivi*; Corte EDU, 10 giugno 2010, c. 25762/07, Schwizgebel c. Svizzera, *ivi*). Inoltre, nel sistema CEDU la proporzionalità opera come parametro interno al controllo di cui all'art. 14 sul rispetto del principio di non discriminazione: non soltanto è consentito trattare in modo diverso gruppi diversi per correggere disuguaglianze di fatto, ma, in talune circostanze, l'omessa adozione di un trattamento differenziato, se priva di giustificazione oggettiva e ragionevole, può essa stessa integrare violazione dell'art. 14 (cfr., *ex plurimis*, Corte EDU, 18 febbraio 2009, c. 55707/00, Andrejeva c. Lettonia, *ivi*, § 82; Corte EDU, 12 aprile 2006, cc. 65731/01 e 65900/01, Stec e altri c. Regno Unito, *ivi*, § 51; Corte

siano seriamente esibite e proporzionate: «esaminare accuratamente gli argomenti considerati nel processo legislativo» e verificare se sia stato tracciato un «equo bilanciamento»[10], specie se, come segnalato negli atti difensivi richiamati dalla sentenza, è riscontrabile un *trend* europeo verso l'apertura della PMA alle donne singole (Belgio, Francia, Grecia, Malta, Spagna, Regno Unito, tra gli altri); un dato di contesto che pesa sul "margine" e che rende piú esigente l'onere di giustificazione delle scelte interne, se mantenute in chiusura, dal momento che, in tale ipotesi, il parametro convenzionale non impone uniformità, ma "ragioni" e "mezzi" proporzionati.

La seconda cerniera del ragionamento è la precauzione: la Corte qualifica la scelta legislativa di non includere la donna singola tra i destinatari dell'art. 5 l. n. 40/2004 come ancóra «riconducibile al principio di precauzione nell'interesse dei futuri nati», dunque non manifestamente irragionevole, né sproporzionata, allo stato dell'ordinamento[11]; precauzione, tuttavia, non è presunzione: è un metodo che consente, finché il quadro non muti, di preferire regole di ingresso piú strette a condizione che siano idonee, necessarie e non eccedenti[12].

Il terzo snodo riguarda la discrezionalità legislativa, che la Corte tratteggia come "vincolo" e non "schermo": la discrezionalità esiste – specie in campi eticamente sensibili – ma si esercita dentro un perimetro di ragionevolezza, «che trova corrispondenza nell'ampio margine di apprezzamento»

EDU, 6 aprile 2000, c. 34369/97, Thlimmenos c. Greece, *ivi*, § 44; Corte EDU, 18 marzo 2010, c. 42184/05, Carson and Others c. Regno Unito, *ivi*, § 61).

[10] Corte EDU, 5 maggio 2022, c. 8709/20, Lia c. Malta, in *www.echr.coe.int*, § 60 s. Nel medesimo senso, Corte EDU, 8 dicembre 2022, c. 14889/19, Pejřilová c. Repubblica Ceca, *ivi*, §§ 43 e 55; Corte EDU, Grande cam., 3 novembre 2011, c. 57813/00, S.H. e altri c. Austria, cit., § 97. È in questa stessa prospettiva che Corte EDU, Grande cam., 4 dicembre 2007, c. 44362/04, Dickson c. Regno Unito, in *Fam. pers. succ.*, 2008, p. 188 ss., ha reputato violasse l'art. 8 CEDU, relativo alla protezione del diritto alla vita privata e familiare, quello Stato che impediva ad un detenuto di accedere alla fecondazione assistita allo scopo di concepire un bambino con la moglie conosciuta e sposata durante la detenzione. La nozione di «vita privata», infatti, è una nozione ampia che include, tra gli altri, alcuni aspetti dell'identità psichica e sociale di un individuo come il diritto all'autodeterminazione, alla crescita personale e il diritto di stabilire e mantenere rapporti con altri esseri umani e il mondo esterno. Tale nozione comprende anche il diritto al rispetto della decisione di avere o meno un bambino. In dottrina, sul margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati contraenti, si rinvia, tra gli altri, a C. CINELLI, *Corte europea dei diritti dell'uomo, Corte Costituzionale italiana e margine di apprezzamento*, in *Riv. dir. int.*, 2014, p. 787; D. CANALE, *La qualificazione giuridica della vita umana prenatale*, in S. CANESTRARI, G. FERRANDO, C.M. MAZZONI, S. RODOTÀ e P. ZATTI (a cura di), *Il governo del corpo*, II, in *Tratt.* Rodotà-Zatti, Milano 2011, p. 1254 s.; L. BOZZI, *Il consenso al trattamento di fecondazione assistita tra autodeterminazione procreativa e responsabilità genitoriale*, cit., p. 225 ss.

[11] Corte cost., 22 maggio 2025, n. 69, cit., § 10.2.

[12] Si veda il Comunicato dell'Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale, *Non eccede la manifesta irragionevolezza la scelta legislativa di non consentire l'accesso alla PMA alla donna singola*, 22 maggio 2025, in *www.cortecostituzionale.it*, ove si precisa che la preclusione «limita l'autodeterminazione […] in maniera non manifestamente irragionevole e sproporzionata» e che la materia è rimessa, «in linea di principio, alla discrezionalità del legislatore, con l'unico limite della manifesta irragionevolezza e sproporzione»; si aggiunge, nondimeno, che «non sussistono ostacoli costituzionali a una eventuale estensione […] alla famiglia monoparentale».

della Corte di Strasburgo, e che il giudice costituzionale sindaca, verificando il punto di equilibrio raggiunto[13]; la domanda non è se un'altra soluzione avrebbe potuto essere adottata, bensí se, scegliendo "quella" soluzione, il legislatore abbia "ecceduto" il margine[14].

Dentro tale architettura, la Corte rifiuta due scorciatoie: innanzitutto, ricordando che autodeterminazione e salute non si sovrappongono, giacché la frustrazione del progetto genitoriale non è di per sé lesione della salute e l'infertilità fisiologica legata all'età non è "patologia" nel senso rilevante per l'art. 4 l. n. 40/2004[15]; in secondo luogo, rifiutando l'analogia con la sentenza n. 161/2023 (consenso irrevocabile all'impianto dopo la fecondazione)[16], perché lí l'embrione è già formato ed è attratto nell'orbita dell'art. 2 Cost., mentre qui si discute dell'accesso in generale alla PMA per la singola[17].

Tale equilibrio metodologico risuona con il lessico del "diritto *delle* famiglie": pluralismo come categoria ordinante; "eguaglianza delle differenze" come criterio di "eguaglianza sostanziale";

[13] Corte cost., 22 maggio 2025, n. 69, cit., §§ 9 e 10.3.

[14] Cfr. Corte EDU, 8 dicembre 2022, c. 14889/19, Pejřilová c. Repubblica Ceca, cit., § 55.

[15] Corte cost., 22 maggio 2025, n. 69, cit., § 11.

[16] Il riferimento è a Corte cost., 24 luglio 2023, n. 161, in *Fam. dir.*, 2024, p. 429 ss., con nota di E. BILOTTI, *L'irrevocabilità del consenso dell'uomo alle tecniche di procreazione assistita*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2023, p. 1348 ss., con note di M. D'AMICO e B. LIBERALI, *La tutela della "corporalità" e dell'"investimento fisico ed emotivo" femminili: una scelta davvero a tutela della donna (e dell'embrione)?*, ed E. QUADRI, *Impianto di embrioni crioconservati e sopravvenuti mutamenti della situazione esistenziale delle parti*, in *Giur. it.*, 2023, p. 2028 ss., con nota di F. COLELLA, *La non irragionevolezza della irrevocabilità del consenso dell'uomo alla PMA resiste alla prova dei mutamenti del quadro normativo e della sopravvenuta crisi della coppia*, ove si evidenzia che il consenso prestato alla PMA – irrevocabile dal momento della fecondazione dell'ovulo – ha una portata diversa e ulteriore rispetto al mero «consenso informato» al trattamento medico: si è in presenza, infatti, di un atto finalisticamente orientato a fondare lo stato di figlio, che comporta una specifica assunzione di responsabilità riguardo alla filiazione. L'irrevocabilità del consenso prestato dall'uomo alla PMA è funzionale a salvaguardare l'integrità psicofisica della donna dalle ripercussioni negative che su di lei produrrebbe l'interruzione del percorso intrapreso, una volta che questo è ormai giunto alla fecondazione. La norma che stabilisce l'irrevocabilità del consenso dopo la fecondazione dell'ovulo si colloca al limite delle c.dd. «scelte tragiche», caratterizzate dall'impossibilità di soddisfare tutti i confliggenti interessi coinvolti nella fattispecie. Nel nostro ordinamento, la ricerca, nel rispetto della dignità umana, di un ragionevole punto di equilibrio, eventualmente anche diverso da quello attuale, fra le diverse esigenze in gioco in questioni che toccano temi eticamente sensibili non può che spettare primariamente alla valutazione del legislatore, alla luce degli apprezzamenti correnti nella comunità sociale, ferma restando la sindacabilità da parte della Corte costituzionale delle scelte operate, al fine di verificare che con le stesse sia stato realizzato un bilanciamento non irragionevole.

[17] Per Corte cost., 22 maggio 2025, n. 69, cit., § 10.2, l'assetto di interessi, che si delinea nella soluzione di recente adottata dalla stessa Corte, a fronte della richiesta di una donna di procedere all'impianto di un embrione crioconservato, quando *medio tempore* sia venuto meno il legame affettivo con il padre, il quale chieda di poter revocare il proprio consenso, non è sovrapponibile al tema dell'accesso alle tecniche di PMA. Infatti, la norma che consente di addivenire all'impianto, reputando irrevocabile il consenso paterno, non sacrifica l'interesse *in fieri* del minore ad avere le tutele giuridiche che discendono dalla paternità. Inoltre, essa non risponde alla pura autodeterminazione della donna, poiché il consenso di quest'ultima all'impianto porta a compimento una procedura in ragione della quale ella stessa si è esposta a un rischio per la propria salute e in virtú della quale, «essendo stato già formato l'embrione – che "ha in sé il principio della vita" e, come tale, è attratto nell'ampio abbraccio dell'art. 2 Cost. – il medesimo può giungere alla nascita».

superamento della logica regola-eccezione, che per lungo tempo ha tipizzato un modello (coniugio eterosessuale) come misura del tutto. La n. 69/2025 non è un "no di principio" alla monogenitorialità per scelta; è un "non ancóra" costituzionale che abilita il legislatore a estendere «l'accesso alla procreazione medicalmente assistita anche a nuclei familiari diversi da quelli indicati nell'art. 5 della l. n. 40 del 2004»[18], purché lo faccia con *standard* e garanzie. L'arresto coevo n. 68/2025[19] – che "stabilizza il dopo" cristallizzando *ab origine* lo *status* del figlio nato in coppia femminile[20] alla luce del consenso procreativo[21] e del primato dell'interesse del minore[22] – conferma, in controluce, la fisionomia del dittico: la n. 68 presidia lo *status* (eguaglianza della filiazione, identità relazionale, inequivalenza dei rimedi meramente *ex post*), mentre la n. 69 ordina l'accesso (precauzione, proporzionalità, margine di apprezzamento), reputando allo stato non manifestamente irragionevole la limitazione soggettiva di cui all'art. 5 l. n. 40/2004 e, al contempo, non escludendo un intervento legislativo estensivo.

[18] Corte cost., 22 maggio 2025, n. 69, cit., § 10.

[19] Corte cost., 22 maggio 2025, n. 68, in *giurcost.org*, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 l. n. 40/2004, nella parte in cui non prevede che pure il nato in Italia da donna che ha fatto ricorso all'estero, in osservanza delle norme ivi vigenti, a tecniche di procreazione medicalmente assistita ha lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che, del pari, ha espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale.

[20] Nell'ottica di un "diritto alla famiglia" come diritto fondamentale e ri-ordinante, ancorato agli artt. 2 e 3 Cost., la tutela dello *status* è l'angolo visuale che unifica la pluralità di esperienze familiari (cfr. I. TARDIA, *Il diritto delle famiglie nel pluralismo delle formazioni familiari e delle relazioni affettive*, cit., *passim*).

[21] In tal senso, v. pure Corte cost., 25 giugno 2020, n. 127, in *Fam. dir.*, 2020, p. 1001 ss., con nota di M.N. BUGETTI, *La legittimazione all'azione* ex *art. 263 c.c. dell'autore del riconoscimento in mala fede non è incostituzionale.* Ma già Corte cost., 26 settembre 1998, n. 347, *ivi*, 1998, p. 405 ss., con nota di G. SCIANCALEPORE, *L'interesse del minore tra esercizi di formalismo giuridico e legalità costituzionale*, afferma che il consenso fonda lo *status filiationis*, esprimendo una fondamentale assunzione di responsabilità (in dottrina: G. FERRANDO, *Libertà, responsabilità e procreazione*, Padova, 1999. *passim*; E. FERRARA, *Volontà, libertà, biologia nella costruzione giuridica della maternità*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2006, p. 669 ss., secondo cui il principio di buona fede, migrato dal contratto alle relazioni familiari, ha mostrato «di poter attribuire al consenso, quale atto di assunzione responsabile della genitorialità, il ruolo di valido atto costitutivo dello *status filiationis*, pur al di fuori di qualunque legame biologico tra genitore e figlio»; A. CORDIANO, *Il principio di autoresponsabilità nei rapporti familiari*, Torino, 2018, spec. p. 97 ss.).

[22] Con riguardo alla centralità dell'interesse del minore, cfr. almeno M. SESTA, *La prospettiva paidocentrica quale* fil rouge *dell'attuale disciplina giuridica della famiglia*, in *Fam. dir.*, 2021, p. 764 ss.; M. BIANCA (a cura di), *The best interest of the child*, Roma, 2021; L. LENTI, *Note critiche in tema di interesse del minore*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, p. 105 ss.; E. LAMARQUE, *Prima i bambini. Il principio del* best interests of the child *nella prospettiva costituzionale*, Milano, 2016. Sulla tendenza dell'ordinamento a leggere l'"interesse del minore" in chiave relazionale e non meramente morfologica, v. M.R. MARELLA, *Il diritto di famiglia nella società contemporanea. Teoria e metodo*, Napoli, 2025, e R. SENIGAGLIA, Status filiationis *e dimensione relazionale dei rapporti di famiglia*, Napoli, 2013.

2. *Thema decidendum* e *latency* regolatoria: rifiuto della miniaturizzazione della domanda e inquadramento della monogenitorialità per scelta

Una volta esclusa la "miniaturizzazione" del *petitum*, la verifica di costituzionalità deve misurare se (in oggi) sussista un obbligo di aprire in generale. La risposta è negativa: la non fondatezza si àncora al principio di precauzione, volto a proteggere *ex ante* l'interesse dei futuri nati, e alla constatazione che l'esclusione della donna singola non supera la soglia della manifesta sproporzione[23]. In controluce, si chiarisce la fisionomia della l. n. 40/2004: un rimedio sanitario per coppie con sterilità/infertilità accertata (artt. 1, 4 e 5), architettura che il giudizio rispetta nel suo dato di struttura pur senza "sacralizzarlo"[24].

Il raccordo con la piú generale "rilettura ordinamentale" della famiglia – che supera l'unità monolitica del vecchio "diritto *di* famiglia" – aiuta a comprendere perché la precauzione non possa tradursi in presunzione legale di inidoneità e il perimetro cosí tracciato illumina la categoria – spesso fraintesa – della monogenitorialità per scelta, cioè in chiave fisiologicamente esistenziale, distinta dalle traiettorie patologicamente necessitate della crisi coniugale. Qui non è in contestazione la legittimità sociale delle famiglie monogenitoriali, che l'ordinamento già incontra sul versante dello *status* e delle responsabilità; è in discussione l'ingresso *ex ante* alla tecnica in assenza di patologia e al di fuori della coppia: *this is the point*. Il dato sociologico indica che le *small families* non sono "devianza statistica", ma una morfologia ordinante di relazioni e responsabilità: si tratta della situazione "familiare" nella quale versa chi non vuole contrarre alcun tipo di matrimonio, o di unione civile, o di convivenza di fatto, ma fa della "scelta genitoriale" una sua libera ed autonoma "scelta di vita"; una scelta che, in quanto tale, è da intendere in senso fisiologicamente "esistenziale" da parte di chi non vuole essere legato ad alcun vincolo di coppia, ma non è da intendere anche in senso patologicamente necessitato da un fallimento coniugale, come di regola accade nei casi di quei genitori *single* che da separati o da divorziati vivono con i propri figli[25]. Di tutte queste altre situazioni familiari (*single* e genitori *single*) è da dire che si possono

[23] Corte cost., 22 maggio 2025, n. 69, cit., § 10.2.
[24] Corte cost., 22 maggio 2025, n. 69, cit., § 6.1.
[25] Le c.dd. «small families» si configurano nell'àmbito di un *cluster* di «famiglie a geometria variabile», costituito da nuclei monogenitoriali. Si definisce famiglia monogenitoriale o monoparentale, «a parent raising one or more dependent children, living without a partner in the same household» (C.S. SCHROEDER, B.N. GORDON e P. MCCONNELL, *The Single Parent Experience*, in *J. Clinical Child Psychology*, 2010, p. 278), ovvero quella tipologia

rapportare a ben poche previsioni normative ad esse riferibili in modo mirato, speciale o specifico, perché la loro disciplina è piuttosto "latente" ed in una certa misura persino "di risulta". Tali situazioni giuridiche "familiari" e "soggettive", tanto dal lato attivo quanto dal lato passivo, non sono regolate in modo compiuto o come si dice "a tutti gli effetti di legge" e la mancanza di ulteriori e piú adeguate norme "espresse" rende problematica, in concreto e nei singoli casi di specie, l'applicazione estensiva o analogica di "norme altre", che in realtà presuppongono (appunto) ben altri modelli familiari che sono invece di sicuro, diretto e "compatibile" riferimento giuridico.

È qui che si colloca – e si spiega – la *latency* regolatoria che la Corte non cela[26]: allo stato, il divieto generalizzato non è manifestamente sproporzionato; *de iure condendo*, resta aperto uno spazio per un accesso regolato fondato su *standard* e garanzie[27]. L'impalcatura della sentenza consente, a valle di questa presa d'atto, di chiarire tre equivoci: primo, la non fondatezza odierna non equivale a un "no di principio", ma segna un "non ancóra", che abilita interventi legislativi ragionevoli[28]; secondo, la doglianza *ex* art. 32 Cost. non può appiattirsi sulla frustrazione del progetto, in quanto la salute non si lascia ridefinire *per relationem* alla delusione e l'infertilità fisiologica da età non è "patologia" ai sensi dell'art. 4 l. n. 40/2004[29]; terzo, il termine di paragone *ex* art. 3 Cost. resta la coppia su cui l'ordinamento ha calibrato il rimedio sanitario, sicché l'assenza di estensione in generale non varca, in oggi, la soglia della manifesta irragionevolezza[30].

---

familiare in cui è presente un'unica figura genitoriale che vive con la propria prole, a séguito di una riorganizzazione familiare (ad esempio, una separazione coniugale o una vedovanza) oppure per scelta. Essa è pertanto condotta da un solo adulto, una madre o un padre, e composta da uno o piú figli (minori o maggiorenni), non autonomi economicamente (P. GAMBINI, *Psicologia della famiglia. La prospettiva sistemico-relazionale*, Milano, 2007). Sul tema, v. anche L. FRUGGERI, *Diverse normalità. Psicologia sociale delle relazioni familiari*, Roma, 2005; ID., *Famiglie d'oggi. Quotidianità, dinamiche e processi psicosociali*, Roma, 2018; C. SARACENO, *Mutamenti della famiglia e politiche sociali in Italia*, Bologna, 2003; N. KOTWAL e B. PRABHAKAR, *Problems faced by single mothers*, in *J. soc. sc.*, 2009, p. 197 ss.; S.M.H. HANSON, M.L. HEIMS, D.J JULIAN e M.B. SUSSMAN, *Single Parent Families: Present and Future Perspectives*, in *Marriage Fam. Rev.*, 1994, p. 1 ss.

[26] In materia economico-sociale, la giurisprudenza di Strasburgo adotta un marcato *self-restraint*: l'ampiezza del *margin of discretion* è tale che il controllo di proporzionalità tende a risolversi in una verifica di non manifesta irragionevolezza della scelta normativa. Restano, tuttavia, presidi imprescindibili: sul versante procedurale, la ragionevole opportunità di contestare la misura dinanzi a un'autorità imparziale; sul versante sostanziale, deve emergere in modo argomentativamente plausibile il nesso di proporzione tra mezzi impiegati e scopi perseguiti, in termini di equo bilanciamento (cfr., ad esempio, Corte EDU, 12 luglio 2016, c. 11593/12, Vrzić c. Croazia, in *www.echr.coe.int*, § 100; Corte EDU, 16 luglio 2009, c. 20082/02, Zehentner c. Austria, *ivi*, § 73; Corte EDU, 28 luglio 1999, c. 22774/93, Immobiliare Saffi c. Italy, *ivi*, § 49).

[27] Corte cost., 22 maggio 2025, n. 69, cit., §§ 10 e 10.2.

[28] Corte cost., 22 maggio 2025, n. 69, cit., § 10.2.

[29] Corte cost., 22 maggio 2025, n. 69, cit., § 11.

[30] Cfr. Corte cost., 22 maggio 2025, n. 69, cit., § 12 ss., con i rilievi del rimettente su disparità per censo e turismo riproduttivo.

Sul piano sistematico, la sentenza rende esplicito un criterio di continuità: il "diritto *delle* famiglie" ha ormai abbandonato l'idea della famiglia-*format* come parametro unico, sostituendola con il metodo dell'eguaglianza delle differenze[31] e con la centralità delle reti di cura. Ne discende una grammatica ordinante fatta di pluralismo, superamento della dialettica regola/eccezione e attenzione ai beni relazionali (*status*, continuità della cura, responsabilità), piú che alle sole morfologie. In questa prospettiva, la precauzione non si confonde con la presunzione: non tipizza *ex lege* l'inidoneità della persona singola, ma sollecita il legislatore a traslare il baricentro dal divieto indifferenziato alla regolazione per *standard*, valorizzando *evidence* clinica, reti di sostegno e valutazioni individualizzate.

La sentenza, chiarito il *thema decidendum* e respinto ogni tentativo di "potatura" della domanda[32], chiarisce che il giudice delle leggi non si sostituisce al legislatore, ma gli impone di rendere ragioni e di approntare *standard* verificabili qualora intenda aprire oltre la coppia patologicamente infertile; diversamente, la discrezionalità si fa schermo e l'eguaglianza sostanziale deraglia in asimmetria di fatto. Cosí il "non ancóra" della sentenza n. 69/2025 cessa di essere mera sospensione e si traduce in un programma: accesso regolato, *status* certo del nato, *accountability* delle scelte pubbliche.

3. Ammissibilità dell'additiva e pertinenza dei parametri: la «doppia cerniera» del dispositivo

Che il rito non sia una soglia burocratica, ma la prima garanzia di razionalità del giudizio emerge con particolare chiarezza nella sentenza n. 69/2025. La Corte lavora su tre cerniere: *a*)

[31] Nel medesimo senso, ma sul piano convenzionale, il margine di scelta discrezionale degli Stati è piú stretto allorché venga in questione «un aspetto particolarmente importante dell'esistenza o dell'identità individuale» (Corte EDU, Grande Sez., 24 gennaio 2017, c. 25358/12, Paradiso e Campanelli c. Italia, cit., §182) oppure quando la classificazione legislativa incida su gruppi vulnerabili o storicamente stigmatizzati: in tali ipotesi lo Stato deve offrire «very weighty reasons». In questa linea, sono state ritenute discriminatorie o sproporzionate, proprio perché il margine statale si attenua e occorrono ragioni "molto serie" a sostegno della restrizione: *a*) la conferma giudiziale del licenziamento di un lavoratore con HIV motivata da pregiudizi collettivi (Corte EDU, 3 ottobre 2013, c. 552/10, I.B. c. Grecia, in *www.echr.coe.int*); *b*) il diniego di residenza a persona con HIV a tutela della salute pubblica, privo di adeguata giustificazione (Corte EDU, 10 marzo 2011, c. 17570/15, Kiyutin c. Russia, *ivi*); *c*) l'esclusione generalizzata dal voto delle persone sottoposte a tutela a causa di disabilità intellettive, senza valutazione caso per caso (Corte EDU, 20 maggio 2010, c. 38832/06, Alajos Kiss c. Ungheria, *ivi*, § 42).

[32] Cfr. Corte cost., 22 maggio 2025, n. 69, cit., § 8.

l'ammissibilità della manipolativa additiva; *b*) l'inammissibilità delle censure *ex* artt. 13 e 117, comma 1, Cost.; *c*) la coerenza del dispositivo con questa architettura. Ne discende un vero e proprio metodo di autocontenimento: il giudice delle leggi apre quando vi siano soluzioni costituzionalmente adeguate; non entra quando manca l'onere di allegazione/motivazione; scrutina il merito solo dove è necessario[33].

La Corte ribadisce che la manipolativa additiva non richiede la presenza di un'unica «soluzione costituzionalmente obbligata» come condizione di ingresso: è sufficiente la rinvenibilità, nel sistema, di soluzioni costituzionalmente adeguate coerenti con la logica della disciplina impugnata[34]. È una puntualizzazione importante: sposta l'argomento della discrezionalità dal rito al merito. In altri termini, il "non è affare del giudice" non opera *in limine* per neutralizzare il sindacato, ma nell'*an* e nel *quomodo* del bilanciamento: la Corte verifica se e fin dove il legislatore sia rimasto dentro i confini della ragionevolezza e della proporzionalità, evitando che il giudizio diventi ingegneria normativa e, al tempo stesso, impedendo che la "discrezionalità" si faccia schermo assolutorio[35]. Nel nostro caso, ciò consente alla Corte di accogliere la domanda (apertura in generale alla singola) come astrattamente trattabile sul piano del rito, per poi negare in merito che, in oggi, esista un obbligo costituzionale di operare quell'estensione. L'ammissibilità, dunque, non prefigura la fondatezza: è garanzia di serietà del controllo, non anticamera dell'accoglimento.

Con riguardo, invece, all'art. 13 Cost., la Corte dichiara la censura inammissibile per difetto di motivazione specifica: il rimettente non ha spiegato come la garanzia della libertà personale in senso fisico (*habeas corpus*) entri in gioco rispetto a una disciplina che incide su facoltà non corporali[36]. Questo passaggio, solo in apparenza "procedurale", è sostantivo: riafferma che

[33] Corte cost., 22 maggio 2025, n. 69, cit., §§ 3-5.

[34] In linea, v. Corte cost., 11 marzo 2021, n. 34, in *Foro it.*, 2021, I, c. 1559 ss.; Corte cost., 17 aprile 2023, n. 73, in *giurcost.org*.; Corte cost., 22 marzo 2024, n. 46, in *Dir. pen. proc.*, 2024, p. 605 ss.

[35] Si veda, pure, Corte cost., 17 aprile 2023, n. 73, cit.

[36] Corte cost., 22 maggio 2025, n. 69, cit., § 4. V. anche Corte cost., 17 dicembre 2024, n. 203, in *Dir. pen. proc.*, 2025, p. 929 ss., con nota di F. MAZZACUVA, *Libertà personale e misure di prevenzione: la Consulta conserva le partizioni "quantitative"*, secondo cui incide sulla libertà personale ogni misura che comporti una «coazione fisica» della persona, salvo che la restrizione della libertà di disporre del proprio corpo che ne consegue abbia carattere momentaneo e del tutto trascurabile; una tale nozione copre anzitutto le misure che determinino la coazione della persona a rimanere in un determinato luogo, come il suo arresto o fermo, o *a fortiori* la sua detenzione in un istituto penitenziario o in un centro di permanenza temporanea per stranieri, oggi centro di permanenza per i rimpatri. La tutela assicurata dall'art. 13 Cost. non si esaurisce nelle misure che comportino l'uso di coazione fisica sul corpo, ma si estende a quelle che impongano obblighi comunque incidenti sulla libertà di movimento della persona nello spazio, dai quali discenda un effetto di degradazione giuridica dell'interessato e sempre che gli obblighi in questione risultino di tale intensità da poter essere equiparati a quell'assoggettamento della persona all'altrui potere, in cui si concreta la

l'oggetto protetto dall'art. 13 è tipizzato (inviolabilità della persona fisica), onde non basta evocare genericamente "la libertà" per superare il filtro dell'ammissibilità. Il messaggio metodico è netto: precisione del parametro e pertinenza della motivazione sono oneri del rimettente; il giudizio incidentale non è un'arena per istanze programmatiche prive di agganci testuali.

Analoga la sorte delle censure proposte per il tramite dell'art. 117, comma 1, Cost. in relazione agli artt. 3, 7, 9 e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione: qui l'inammissibilità discende dall'omessa dimostrazione dell'àmbito di applicazione del diritto dell'Unione ai sensi dell'art. 51 Carta[37], mancando la prova che lo Stato stia attuando diritto dell'Unione Europea, condizione imprescindibile perché la Carta operi[38]. Anche questo è un monito epistemico: il richiamo alla Carta non è un "moltiplicatore" automatico del sindacato; esige un aggancio effettivo all'*acquis* (cioè che l'autorità nazionale stia attuando un atto dell'Unione o si muova in un settore armonizzato) e un'argomentazione puntuale sulla trasposizione e sul nesso di rinvio. In mancanza, si finisce per "europeizzare" in astratto questioni che restano interne, con un evidente vizio di pertinenza normativa.

Il dispositivo della sentenza n. 69/2025 è la "sintassi" del metodo seguìto dalla Corte: *a*) inammissibilità per artt. 13 e 117, comma 1, Cost. (difetti motivazionali e àmbito applicativo); *b*) non fondatezza per le censure su artt. 2, 3, 32 Cost. e 8 CEDU (via art. 117), alla luce del principio

---

violazione della garanzia dell'*habeas corpus*, convogliando uno stigma morale a carico dell'interessato e una mortificazione della pari dignità sociale dello stesso. Sul punto, cfr. A. PACE, *Libertà personale (dir. cost.)*, in *Enc. dir.*, XXIV, Milano, 1974, p. 288 ss.; si veda, inoltre, l'autorevole riflessione di A. BARBERA, *I princípi costituzionali della libertà personale*, Milano, 1967, p. 98 ss., in cui la libertà personale era qualificata come «pretesa» giuridica volta a sottrarre all'autorità amministrativa ogni restrizione alla libertà fisica che abbia come presupposto una valutazione negativa della «socialità del singolo» e ad affidare all'autorità giudiziaria ogni atto che incida sul rapporto dialettico persona-comunità, soprattutto quando adottato sulla base di elementi che fanno apparire pericoloso per la comunità il godimento incondizionato della piena libertà fisica da parte di un soggetto. Tale impostazione pare inscriversi in un piú generale inquadramento delle libertà costituzionali come espressioni della personalità umana con una transizione dalla libertà-proprietà alla libertà-dignità (cfr. A. BALDASSARRE, *Diritti della persona e valori costituzionali*, Torino, 1997, p. 269 ss.).

[37] Sull'art. 51 CDFUE e sul presupposto dell'«àmbito di applicazione» del diritto dell'Unione, v. Corte giust., Grande Sezione, 26 febbraio 2013, c. 617/10, Åklagaren c. Hans Åkerberg Fransson, in *www.curia.europa.eu*, spec. §§ 17-22, ove si afferma che «i diritti fondamentali garantiti dalla Carta devono essere rispettati quando una normativa nazionale rientra nell'àmbito di applicazione del diritto dell'Unione» e che «ove per contro, una situazione giuridica non rientri nella sfera d'applicazione del diritto dell'Unione, la Corte non è competente al riguardo e le disposizioni della Carta eventualmente richiamate non possono giustificare, di per sé, tale competenza»; Corte giust., 6 marzo 2014, c. 206/13, Cruciano Siragusa, in *Consultaonline*, spec. §§ 24-31, con nota di R. CONTI, *Dalla Fransson alla Siragusa. Prove tecniche di definizione dei "confini" fra diritto Ue e diritti nazionali dopo la Corte di giustizia 6 marzo 2014, causa C-206/13, Cruciano Siragusa*; Corte giust., 27 marzo 2014, c. 265/13, Emiliano Torralbo Marcos, in *www.curia.europa.eu*, §§ 24 e 30; Corte giust., 30 aprile 2014, c. 390/12, Pfleger e a., *ivi*, §§ 31 e 36; Corte giust., 13 luglio 1989, c. 5/88, Wachauf, *ivi*, § 19; Corte giust., 18 giugno 1991, c. 260/89, Elliniki Radiophonia, *ivi*, § 41 s.

[38] Cfr. Corte cost., 22 maggio 2025, n. 69, cit., § 5.

di precauzione[39], del margine di apprezzamento e del test di proporzionalità. Questo esito a doppia cerniera – una porta chiusa per difetto di onere (inammissibilità) e una porta socchiusa con esito negativo (non fondatezza) – dà forma al "non ancóra" costituzionale: non c'è oggi un obbligo di aprire in generale; non c'è però nessun divieto di principio per il legislatore che, domani, voglia regolare razionalmente l'accesso. In controluce, si intravede il ruolo maieutico del giudizio: non sostituisce la politica, ma la obbliga a rendere ragioni, invitandola a preferire standard ai divieti. Diversamente, il rito è la "grammatica" dell'intero commento: *a*) impone oneri di allegazione (parametri corretti, àmbito di applicazione delle Carte, motivazione specifica); *b*) seleziona il campo del sindacato (dove può entrare e dove deve fermarsi); *c*) prefigura la qualità del merito (bilanciamento trasparente, proporzionalità "forte", mezzo meno restrittivo)[40]. Per tali ragioni, l'ammissibilità dell'additiva senza "soluzione obbligata" non è un varco alla creatività giudiziale: è un invito al legislatore a scrivere regole di accesso non presuntive e controllabili[41]. E l'inammissibilità (artt. 13 e 117 Cost.) non è un formalismo: è la tutela della correttezza del parametro e dell'economia dell'argomentazione. È in questo regime di reciprocità – onere del rimettente, *standard* del legislatore, *accountability* della Corte – che il "non ancóra" della sentenza n. 69/2025 si traduce in una politica del diritto: egualizzare senza assimilare, regolare senza interdire, giustificare senza dogmatizzare.

---

[39] Sulla precauzione come criterio di governo dell'incertezza, cfr. COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, *Il principio di precauzione: profili bioetici, filosofici, giuridici*, 18 giugno 2004, in *www.bioetica.governo.it*.

[40] Per l'allineamento della giurisprudenza costituzionale a un modello analitico di proporzionalità, v. F. FALORNI, *Verso una compiuta elaborazione del "test di proporzionalità"? La Corte Costituzionale italiana al passo con le altre esperienze di giustizia costituzionale*, in *DPCE Online*, 4/2020. Per il versante dell'Unione, sul controllo di idoneità/coerenza e sulla preferenza per il *least restrictive means*, v. Corte giust., 1 giugno 1994, c. 317/92, Commissione c. Germania, in *www.curia.europa.eu*; Corte giust., 16 febbraio 2012, cc. 72/10 e 77/10, Costa e Cifone, *ivi*; Corte giust., 18 gennaio 2001, c. 361/98, Commissione c. Italia (c.d. Linate/Malpensa), *ivi*.

[41] M. DI MASI, *Le sentenze nn. 68 e 69/2025 ovvero dello strabismo della Corte costituzionale*, in *Quest. giust.*, 18 giugno 2025, p. 17 s., osserva, però, che «il riferimento alla "coppia di sesso diverso" come unica titolare legittima del diritto alla pma non risponde a esigenze tecnico-scientifiche, né a criteri di efficienza sanitaria, ma a una visione stereotipata […] della genitorialità. Tale visione relega la maternità fuori dalla coppia eterosessuale in una zona d'ombra, in quanto progetto non meritevole di tutela, privo di legittimità pubblica»; «la discriminazione che la Corte non rileva non si esaurisce nella violazione dell'uguaglianza formale fra coppie e donne *single*. Essa si amplifica quando si considera il piano materiale: l'esclusione dall'accesso alla pma in Italia spinge le donne *single* che ne hanno i mezzi economici a ricorrere a centri esteri, dove il trattamento è consentito». In definitiva, «il desiderio di genitorialità, lungi dall'essere riconosciuto come dimensione costituzionale della donna, è dai giudici costituzionali subordinato alla capacità di conformarsi a un modello familiare preciso e alla disponibilità economica. La Corte costituzionale, pur consapevole di tale tensione, sceglie di non scioglierla, demandando ancóra una volta al legislatore il cómpito di restituire coerenza costituzionale a un'area del diritto civile che, nella sua forma attuale, si fa veicolo di esclusione piú che di tutela».

4. Il merito del bilanciamento: eguaglianza, profilo distributivo e lineamenti di un modello di accesso regolato

L'argomentazione sviluppata dalla Corte sul terreno dell'art. 3 Cost. è coerente, ma non esauriente. Il giudice delle leggi, infatti, respinge la doglianza di disparità tra coppie eterosessuali e donne singole muovendo dalla non omogeneità del *tertium comparationis*: la l. n. 40/2004 è finalizzata a curare sterilità/infertilità patologiche, mentre la «infertilità fisiologica» della persona sola non rientrerebbe nel perimetro terapeutico; onde la differenza di trattamento non è irragionevole, come confermato anche dal filtro dell'art. 14 CEDU nella giurisprudenza di Strasburgo[42]. La Consulta, poi, respinge l'argomento sulla "discriminazione di censo" collegata al c.d. turismo riproduttivo, reputando che la diversa possibilità di recarsi all'estero derivi da discipline straniere piú permissive e non già dalla legge italiana; altrimenti, il parametro di eguaglianza costringerebbe l'ordinamento interno ad allinearsi alla legislazione estera piú permissiva[43]. È una linea di difesa coerente con l'impianto della sentenza e con il principio di precauzione per l'interesse dei futuri nati, cui la Corte àncora l'attuale preclusione dell'accesso alla PMA per la madre sola, reputandola non manifestamente sproporzionata nel quadro in oggi vigente.

Tuttavia, proprio l'autoconsapevolezza, espressa nel corpo della decisione, che non esistono impedimenti costituzionali a un'estensione legislativa dell'accesso (anche oltre la coppia eterosessuale) segnala un possibile punto di ripartenza metodologica: spostare l'asse della comparazione, e dunque della ragionevolezza, dalla struttura familiare presunta "a priori" alla responsabilità effettiva "in concreto" che prende in carico il nato. La stessa giurisprudenza costituzionale recentissima, nel diverso ma contiguo versante del riconoscimento dello *status* del

[42] In tal senso, la Corte EDU, in riferimento all'art. 14 CEDU – che vieta di trattare in maniera diversa, senza giustificazione oggettiva e ragionevole, persone che si trovino in situazioni comparabili, evidenziando un intento discriminatorio – e proprio con riguardo alla disciplina della procreazione medicalmente assistita, ha ritenuto che, se una legge nazionale riserva tali tecniche a coppie eterosessuali sterili o non fertili, attribuendo loro una finalità terapeutica, non può simile scelta essere considerata fonte di una discriminazione di chi *naturaliter* non può procreare, in quanto le situazioni poste a confronto non risultano paragonabili alla luce della *ratio* della disciplina (cfr. Corte EDU, 15 marzo 2012, c. 25951/07, Gas e Dubois c. Francia, in *Guida dir.*, 2012, p. 39 ss., con nota di M. CASTELLANETA, *La scelta non vìola il diritto al rispetto della vita familiare*; in *Fam. dir.*, 2012, p. 948 ss., con nota di E. FALETTI, *Nota a Corte europea dei diritti umani Gas e Dubois*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, I, p. 952 ss., con nota di F. CHIOVINI, *Omogenitorialità, margine di apprezzamento, interesse del minore: l'instabile bilanciamento dei giudici di Strasburgo*).

[43] Cfr. Corte cost., 23 ottobre 2019, n. 221, in *Corr. giur.*, 2019, p. 1460 ss., con nota di G. RECINTO, *La legittimità del divieto per le coppie* same sex *di accedere alla PMA: la Consulta tra qualche "chiarimento" ed alcuni "revirement"*.

figlio rispetto al genitore d'intenzione[44], ha impresso un'accelerazione di sistema: la centralità dell'identità relazionale del minore[45], la parità degli *status* e la tutela *ab origine* dei legami di cura sono poste come coordinate di giustizia sostanziale, non come eccezioni rimediali (con denuncia della "non equivalenza" strutturale dell'adozione in casi particolari rispetto allo *status* pieno). In questa chiave, l'eguaglianza non si esaurisce nello scrutinio dell'omogeneità astratta dei gruppi (coppie/donne singole), ma si misura anche sulla capacità della legge di evitare che il riconoscimento dello *status filiationis* e dei diritti allo stesso correlati sia, in fatto, condizionato dall'accesso a risorse economiche e logistiche ("selezione per censo"), che la stessa ordinanza di rimessione aveva colto come effetto sistemico della chiusura interna (si pensi al c.d. «turismo procreativo»).

Da qui l'utilità – *de iure condendo* – di un modello di "accesso regolato" della persona singola alla PMA, che non scardini il principio di precauzione ma ne traduca la razionalità su indici verificabili: una traslazione del baricentro dalla forma (coppia *vs* singola) alla funzione (idoneità genitoriale e rete di cura). L'esperienza parallela dell'adozione internazionale[46], dopo la caduta della presunzione legale contro il *single* (additiva di principio), offre un canovaccio metodologico: *a*) rimozione del diaframma tipologico; *b*) mantenimento di un filtro sostanziale serio e neutro (la "qualità del *foyer*", la continuità di cura e la rete familiare-sociale; l'idoneità in concreto *ex* art. 6 l. n. 184/1983); *c*) dovere di motivazione "forte" degli operatori; *d*) controllo giurisdizionale effettivo. Non è la creazione di un diritto soggettivo alla genitorialità, bensí la sostituzione di presunzioni assolute con un vaglio individualizzato e *accountable* (*foyer stable et harmonieux* come parametro sostanziale e non "schermo" del coniugio). In altri termini: ciò che la sentenza n. 33/2025 ha chiarito in àmbito internazionale (additiva di principio sullo *status* d'ingresso, permanendo l'art. 6 come filtro) può valere come criterio di razionalità anche per l'accesso della persona sola alla PMA, allineando "precauzione" e "eguaglianza sostanziale" su un terreno comune: l'idoneità in concreto piuttosto che il *format* familiare.

---

[44] Corte cost., 22 maggio 2025, n. 68, cit.

[45] Tale centralità, d'altro canto, riflette la complessità dell'identità personale del minore, che – come ogni identità – è un intreccio di «biologia» e «biografia»; il diritto non può ridurla al solo «legame di sangue» senza scivolare in una regressione culturale, come ricordava già S. RODOTÀ, *La vita e le regole. Tra diritto e non diritto*, Milano, 2006, p. 180, sottolineando che l'unicità della persona è garantita, anzi, dalla prevalenza della biografia sulla biologia.

[46] Corte cost., 21 marzo 2025, n. 33, cit. Cfr. pure A. GORGONI, *Adozione internazionale da parte della persona singola e nozione di famiglia*, in *Pers. merc.*, 2025, p. 525 ss.

Questo slittamento metodologico non contrasta, ma anzi dialoga, con la trama motivazionale della sentenza n. 69/2025: la Consulta proclama che l'assetto restrittivo odierno non è manifestamente irragionevole; ma aggiunge che il legislatore può estendere l'accesso e che, in ogni caso, l'ordinamento non sacrifica radicalmente la prospettiva genitoriale della persona singola. È qui che il principio di eguaglianza, come "eguaglianza delle differenze", esige un'operazione di cesello: non negare la differenza tra progetti procreativi, ma chiedere che la differenza non si traduca in esclusione aprioristica; l'eguaglianza in materia familiare si misura sulla tassonomia dei doveri di cura e sulla certezza dei rapporti, piú che sulla tipologia delle forme[47].

In positivo, un *design* normativo sobrio e garantista potrebbe articolarsi su tre cerchi concentrici. Primo: requisiti *ex ante*, soggettivi e relazionali, accertati da *equipe* pubbliche, che fungano da "equivalente funzionale" dell'idoneità in concreto (maturità affettiva, stabilità personale, rete di sostegno, sostenibilità del progetto: qui la precauzione trova la sua miglior traduzione operativa). Secondo: protocolli clinici e psico-sociali di accompagnamento, sul modello dei percorsi già noti nella PMA e nell'adozione, che presidino il superiore interesse del nato, evitando che la decisione si riduca a puro soddisfacimento dell'adulto (il consenso diviene assunzione di responsabilità, non mero atto libertario). Terzo: regole chiare *ex post* di responsabilità genitoriale e di *status*, per impedire vuoti di protezione e asimmetrie, come insegnano le frizioni rimosse dalla Corte con la sentenza n. 68/2025 (*status ab origine*; inutilità, ai fini dell'equivalenza, di rimedi eventuali e tardivi quali l'adozione "in casi particolari") [48]. In tal modo, l'eguaglianza si traduce in *standard* e garanzie, non in permissività: si evita la "selezione per censo", senza sacrificare il primato dell'interesse del minore. Il quadro sociologico, del resto, conferma che le famiglie monoparentali non sono una deviazione episodica ma una componente stabile dell'ecosistema familiare contemporaneo[49]; è in questa realtà – non nelle astrazioni – che l'eguaglianza sostanziale deve

[47] Sia consentito il rinvio a I. TARDIA, *Il diritto delle famiglie nel pluralismo delle formazioni familiari e delle relazioni affettive*, cit., *passim*.

[48] Corte cost., 22 maggio 2025, n. 68, cit., che segna un punto di svolta e scardina un modello storicamente escludente, abbandonando la tradizionale suggestione dell'*imitatio naturae* quale parametro esclusivo dell'accesso alla filiazione e riconoscendo lo *status ab origine* anche nelle famiglie omoaffettive. In coerenza, la letteratura propone *standard* improntati alla logica dello *status* e alla centralità delle reti di cura: cfr. E. HAMILTON **e** G. NOTO LA DIEGA (eds.), *Same-Sex Relationships, Law and Social Change*, London, 2020, e, ancor prima, A. SCHUSTER (a cura di), *Omogenitorialità. Filiazione, orientamento sessuale e diritto*, Milano-Udine, 2011.

[49] Come emerge da recenti dati ISTAT, oltre il 10% delle famiglie italiane è oggi composto da madri sole, per un totale che supera i 2,2 milioni di nuclei (si veda G. CANNIZZARO, *Mamme* single *in aumento e sempre piú a rischio povertà*, in *Il Sole 24 Ore*, 11 maggio 2025). Tale dato è «la materializzazione di un mutamento profondo nella genealogia delle relazioni di cura, che ha ormai definitivamente tolto il primato al paradigma della famiglia nucleare

essere misurata: nella capacità dell'ordinamento di prevenire vulnerabilità del nato (identità personale e relazionale) e di distribuire *ex ante*, e non *ex post*, le responsabilità di cura.

In definitiva, la sentenza n. 69 non chiude, ma delimita: difende la cornice vigente dalla censura di manifesta irragionevolezza, senza trasformarla in scelta costituzionalmente necessitata. È spazio, questo, per un legislatore che voglia declinare l'art. 3 Cost. come principio di "eguaglianza orientata alla responsabilità", sul modello già sperimentato dal giudice delle leggi in altri segmenti contigui (additiva di principio e controllo sostanziale sull'idoneità). Una disciplina di "accesso regolato" per la persona singola, fondata su indici oggettivi e controllabili, consentirebbe di neutralizzare gli effetti di selezione per censo indotti dal turismo procreativo, senza rinunciare alle cautele dovute all'interesse dei futuri nati; sposterebbe il baricentro dalla forma alla funzione, dalla tipologia all'effettività dei legami e dei doveri ("eguaglianza delle differenze"). In questa prospettiva, il sistema cesserebbe di produrre "asimmetrie di *status*", a seconda delle risorse e dei percorsi extraterritoriali, e tornerebbe a parlare il linguaggio che la stessa Consulta – nella "gemella" n. 68/2025[50] – ha di recente imposto all'attenzione di tutti: quello della tutela effettiva del minore e della cristallizzazione *ab origine* della sua identità familiare (non già delle mere opzioni esistenziali dell'adulto).

5. *De iure condito* e *de iure condendo*: metodo e agenda per una "precauzione senza presunzioni"

Il dispositivo della decisione – "inammissibilità" delle censure *ex* artt. 13 Cost. e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 3, 7, 9 e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; "non fondatezza" delle censure *ex* artt. 2, 3, 32 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU – non è un punto di arrivo, ma la sintassi del metodo che la Corte affida al sistema[51].

---

eterosessuale fondata sul matrimonio, dislocandolo dal centro della normatività giuridica»: in questa prospettiva, «la crescita delle famiglie monogenitoriali, e in particolare delle madri sole, non rappresenta un'anomalia da contenere ma una figura strutturale del diritto di famiglia presente» (M. DI MASI, *Le sentenze nn. 68 e 69/2025 ovvero dello strabismo della Corte costituzionale*, cit., p. 18).

[50] Corte cost., 22 maggio 2025, n. 68, cit.

[51] Cfr. Corte cost., 22 maggio 2025, n. 69, cit., §§ 3-5 e 10-12.

De iure condito, tre sono i punti fermi: *a*) la autodeterminazione procreativa opera come parametro di ragionevolezza/proporzionalità, non come pretesa illimitata («non fonda un diritto soggettivo alla genitorialità»); *b*) la precauzione a tutela *ex ante* dell'interesse del nato giustifica allo stato la non estensione dell'art. 5 alla persona singola; *c*) il margine di apprezzamento statale, anche alla luce dell'art. 8 CEDU, resta ampio finché la disciplina non oltrepassi la soglia della manifesta sproporzione. Il "non ancóra" costituzionale che ne risulta non è un no di principio al pluralismo dei progetti parentali; è, piú sobriamente, un vincolo metodico: proporzionalità in triplice scansione (idoneità–necessità–proporzionalità *strictu sensu*), precauzione come metodo (non come presunzione) e margine come onere di giustificazione.

De iure condendo, la stessa trama apre il campo a un regime di accesso regolato della persona singola, che non crea un "diritto assoluto alla PMA", ma trasforma il divieto indifferenziato in *standard* verificabili. Qui il dittico del 2025 fa da bussola: la n. 68/2025[52] "stabilizza il dopo", cristallizzando *ab origine* lo *status* del minore nato in coppia femminile (evidenziando l'inequivalenza dei rimedi *ex post* come l'adozione in casi particolari); la n. 69/2025 "ordina il prima", difendendo la chiusura attuale dall'accusa di manifesta irragionevolezza, ma abilitando il legislatore a riformare. Nel mezzo, la n. 33/2025[53] (adozione internazionale e persona singola) mostra come si passi dalle presunzioni agli *standard*: via il diaframma tipologico fondato sullo *status* (coniugio), dentro il giudizio individualizzato di idoneità in concreto (art. 6 l. n. 184/1983), secondo una tipica additiva di principio che lascia al legislatore e al giudice strumenti di precauzione regolata. La coerenza sistemica è evidente: *status* del minore e accesso alla tecnica si tengono nella grammatica comune della proporzionalità e della responsabilità, non in quella delle presunzioni.

Per tradurre questo canone in norma positiva, si può immaginare – senza pretesa di esaustività, ma con coerenza sistemica – un'architettura normativa che sposti il baricentro dalla "forma" (coppia/singola) alla "funzione" (capacità di cura, continuità del legame, reti). In questa prospettiva, i presupposti di accesso dovrebbero essere davvero *evidence-based*: tale opzione si colloca nel solco della ri-perimetrazione dell'autonomia familiare rispetto all'autonomia privata generale, con riguardo sia ai rapporti personali sia a quelli patrimoniali dell'intero nucleo. La legge è chiamata a

[52] Corte cost., 22 maggio 2025, n. 68, cit.
[53] Corte cost., 21 marzo 2025, n. 33, cit.

tipizzare criteri oggettivi e non discriminatori che, da un lato, ancorino l'ingresso a un *range* anagrafico ragionevole e scientificamente giustificato e a condizioni cliniche di idoneità riproduttiva e di sicurezza procedurale; dall'altro, impongano un percorso di *counselling* medico-psicologico e sociale strutturato e bifasico (pre- e peri-procedurale), con esiti motivazionali espliciti, e la verifica della rete di sostegno (familiare, sociale, economica) quale equivalente funzionale di quel *foyer stable et harmonieux* già utilizzato in adozione come indice di idoneità in concreto[54]. Si tratta, in breve, di filtri che operazionalizzano la precauzione senza tipizzare *ex lege* l'inidoneità della persona singola.

Specularmente, sul versante *ex post*, l'ordinamento deve assicurare certezza dello *status* fin dalla nascita e continuità della cura: è la lezione della sentenza n. 68/2025[55], che ricolloca l'identità relazionale del minore nel suo baricentro *ab origine*. Anche nella genitorialità singola, dunque, la disciplina dovrebbe prevedere strumenti di protezione – tutele, affidamenti di sostegno, *kinship care* coerente con la rete dichiarata – atti a neutralizzare vulnerabilità prevedibili: cosí la precauzione cessa di essere diaframma e si traduce in un programma di tutela. A presidio di tutto ciò, la dimensione procedurale non è un accessorio, ma l'asse portante del controllo: come insegna la giurisprudenza CEDU, il margine statale si gioca sulla qualità del processo decisionale[56], sicché occorrono linee guida nazionali per i centri di PMA, registri e tracciabilità delle decisioni, motivazioni controllabili e rimedi effettivi. In questo quadro, una precauzione regolata è, per definizione, *accountable*: il diniego non è un automatismo, ma l'esito motivato di un test di idoneità–necessità–proporzionalità.

Infine, nelle materie ad alta incertezza, la proporzionalità "dinamica" impone valutazioni periodiche di impatto e, se del caso, clausole di riesame che consentano aggiustamenti normativi alla luce dei dati osservati[57]; il legislatore può cosí dosare l'apertura – anche mediante fasi sperimentali o protocolli regionali vigilati – mantenendo il controllo sulla tutela del minore[58]. A

[54] Cfr. Corte cost., 21 marzo 2025, n. 33, cit., e art. 6 l. n. 184/1983.

[55] Corte cost., 22 maggio 2025, n. 68, cit.

[56] In tema di *quality of decision-making*, v. Corte EDU, Grande cam., 3 novembre 2011, c. 57813/00, S.H. e altri c. Austria, cit., § 97, e Corte EDU, Grande cam., 4 dicembre 2007, c. 44362/04, Dickson c. Regno Unito, cit.

[57] La rivedibilità normativa in presenza di dati nuovi riflette la natura casistica e precaria dei bilanciamenti proporzionali: v. R. ALEXY, *Theorie der Grundrechte*, Baden-Baden, 1985, p. 100; R.H. FALLON, *Implementing the Constitution*, in *Harvard L. Rev.*, 111/1997, p. 56 ss.; G. SCACCIA, *Proporzionalità e bilanciamento tra diritti nella giurisprudenza delle Corti europee*, in *Riv. AIC*, 3/2017, p. 1 ss.

[58] Sul versante convenzionale, la giurisprudenza ha ancorato l'ampiezza del margine statale alla qualità del processo normativo: Corte EDU, 5 maggio 2022, c. 8709/20, Lia c. Malta, cit., §§ 56-57, 61, 65-67, ha ravvisato la violazione

chiusura, il profilo egualitario esige che un'eventuale apertura regolata incorpori clausole di uguaglianza sostanziale *ex* art. 3, comma 2, Cost., volte a prevenire barriere indirette di natura economica, assicurare criteri uniformi sul territorio e evitare trattamenti differenziati non giustificati[59]: solo cosí si neutralizzano gli effetti di selezione per censo indotti dal turismo procreativo e l'"eguaglianza delle differenze" diventa politica pubblica e non mera petizione di principio[60].

Questa grammatica operativa mitiga anche i rischi di contenzioso convenzionale. Sul versante CEDU, l'argomento della proporzionalità in senso forte e del mezzo meno restrittivo sono decisivi[61]: quando lo Stato appronta procedure effettive, *standard* e garanzie centrate sul preminente

---

dell'art. 8 per difetto di legge di sufficiente qualità, sottolineando che, anche in àmbiti a forte discrezionalità, spetta alla Corte «esaminare attentamente le argomentazioni considerate durante il processo legislativo» e la coerenza applicativa. Simmetricamente, Corte EDU, 8 dicembre 2022, c. 14889/19, Pejřilová c. Repubblica Ceca, cit., §§ 55 e 58, ha reputato non violato l'art. 8, valorizzando la chiarezza delle regole e la razionalità del bilanciamento legislativo e ribadendo il controllo sulla motivazione delle scelte parlamentari.

[59] La sequenza Corte cost., 10 giugno 2014, n. 162 (in *Corr. giur.*, 2014, p. 1062 ss., con nota di G. FERRANDO, *La riproduzione assistita nuovamente al vaglio della Corte costituzionale. L'illegittimità del divieto di fecondazione "eterologa*), Corte cost., 5 giugno 2015, n. 96 (*ivi*, 2016, p. 186 ss., con nota di M.A. IANNICELLI, *Diagnosi genetica preimpianto: battute finali della "riscrittura costituzionale" della L. n. 40/2004*), e Corte cost., 21 ottobre 2015, n. 229 (in *Riv. it. med. leg.*, 2016, p. 322 ss., con nota di C. IAGNEMMA, *Diagnosi genetica preimpianto: problemi aperti in rapporto alla sentenza della Corte costituzionale n. 229/2015*) ha mostrato che il passaggio dal riconoscimento del diritto all'effettiva fruizione dello stesso richiede cautele di eguaglianza sostanziale: occorrono criteri uniformi e controllabili che neutralizzino differenziali territoriali e oneri indiretti (costi, liste d'attesa, requisiti eterogenei), per evitare che l'accesso alla PMA/PGD sia condizionato dalle risorse disponibili. In questa direzione, la dottrina ha segnalato la necessità di linee guida nazionali e di una copertura omogenea entro i livelli essenziali di assistenza, con *standard* di accreditamento dei centri, trasparenza su tariffe e tempi e meccanismi perequativi idonei a scongiurare la "selezione per censo": v., ad esempio, R. LUGARÀ, *Fecondazione eterologa: dal riconoscimento del diritto alla sua (in)effettività?*, in www.forumcostituzionale.it, 6 marzo 2015, e I. PELLIZZONE, *L'accesso delle coppie fertili alla diagnosi genetica preimpianto dopo la sentenza 96 del 2015: le condizioni poste dalla Corte costituzionale*, *ivi*, 4 novembre 2015; entrambe insistono sul nesso tra eguaglianza sostanziale e architettura regolativa: solo una disciplina nazionale coerente – per presupposti clinici e parametri anagrafici, copertura economica, procedure di *counselling* e registri/monitoraggio – impedisce che l'apertura resti "di principio" e, in concreto, si traduca in disparità di trattamento e mobilità forzata interregionale o all'estero.

[60] Cfr. Corte cost., 22 maggio 2025, n. 69, cit., §§ 12-12.2. V. anche i rilievi dell'ordinanza di rimessione sul punto.

[61] In chiave convenzionale, Corte EDU, 28 agosto 2012, c. 54270/10, Costa e Pavan c. Italia, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2013, I, p. 66 ss., con nota di C. PARDINI, *La diagnosi preimpianto al vaglio della Corte europea dei diritti dell'uomo: influenza delle pronunce nel panorama italiano*, ha ravvisato la violazione dell'art. 8 CEDU per incoerenza e sproporzione della l. n. 40/2004, nella parte in cui vietava alle coppie fertili portatrici di gravi patologie genetiche l'accesso alla diagnosi genetica preimpianto (PGD), pur consentendo, a valle, l'interruzione di gravidanza dopo diagnosi prenatale: la Corte ha valorizzato il nesso tra coerenza del sistema e mezzi meno restrittivi rispetto al fine di tutela della salute e della dignità della persona. In àmbito interno, Corte cost., 21 ottobre 2015, n. 229, in *Riv. it. med. leg.*, 2016, p. 322 ss., con nota di C. IAGNEMMA, *Diagnosi genetica preimpianto: problemi aperti in rapporto alla sentenza della Corte costituzionale n. 229/2015*, in linea con tale approdo, ha ricondotto la PGD entro il percorso terapeutico della PMA, dando rilievo all'autodeterminazione e all'appropriatezza clinica e superando assetti preclusivi privi di adeguata giustificazione.

interesse del minore, le restrizioni cessano di essere presuntive e risultano giustificate[62]; specularmente, si riduce il rischio che il margine sia giudicato "ecceduto", perché fondato su automatismi e presunzioni[63]. Tale fisionomia è perfettamente compatibile con l'evoluzione delle pratiche familiari (compresa la PMA) quali componenti del mosaico delle relazioni affettive, senza necessità di sacralizzare alcun archetipo. In altri termini, in un settore eticamente sensibile e non armonizzato, segnato da eterogeneità tra gli ordinamenti, ciò che la CEDU pretende è che la chiusura – se mantenuta – non sia cieca, e che l'apertura – se introdotta – non sia priva di *standard*[64].

Si potrebbe obiettare: perché riformare, se la disciplina regge allo scrutinio? Perché la decisione non preclude l'intervento del legislatore e perché l'eguaglianza sostanziale esige di neutralizzare gli effetti distributivi indesiderati (selezione per censo, differenziali territoriali) senza abbandonare la tutela e*x ante* del nato. Il passaggio dal "divieto" alla "regolazione" non è un atto di fede nella tecnica, ma un atto di responsabilità: la libertà degli adulti entra in gioco insieme ai doveri di cura verso il minore, secondo un lessico ormai consolidato nel "diritto *delle* famiglie", fondato su pluralismo ed eguaglianza delle differenze, e già fatto proprio, in chiave *status*-centrica, dalla coeva n. 68/2025[65].

In conclusione, la sentenza in commento ci consegna un metodo e un'agenda. Il metodo: autodeterminazione come parametro di scrutinio; precauzione senza presunzioni; margine con oneri di giustificazione; proporzionalità in senso forte; mezzo meno restrittivo. L'agenda: traslare la precauzione dal divieto indifferenziato alla regolazione per *standard*, stabilizzare lo *status* del minore *ab origine*, prevenire le selezioni per censo, garantire trasparenza, motivazione e controllo. È il lessico – già teoreticamente consolidato – del "diritto *alla* famiglia" come criterio ordinante delle scelte pubbliche in materia di persone, famiglie e relazioni affettive ed è il medesimo linguaggio che la Consulta impiega nelle coeve n. 68/2025 (*status*) e n. 33/2025 (idoneità individualizzata): un linguaggio prudente ma operativo, all'altezza di un "diritto *delle* famiglie" che egualizza senza assimilare e regola senza interdire.

---

[62] Il riferimento è principalmente a Corte EDU, Grande cam., 4 dicembre 2007, c. 44362/04, Dickson c. Regno Unito, cit.; Corte EDU, Grande cam., 3 novembre 2011, c. 57813/00, S.H. e altri c. Austria, cit.; Corte EDU, 5 maggio 2022, c. 8709/20, Lia c. Malta, cit.

[63] Corte cost., 22 maggio 2025, n. 69, cit., § 10.3.

[64] Cfr. Corte EDU, 8 dicembre 2022, c. 14889/19, Pejřilová c. Repubblica Ceca, cit.

[65] Corte cost., 22 maggio 2025, n. 68, cit.